

Legge regionale 24 gennaio 1992, n. 8.

Modifiche alla legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17, recante «Norme per l'esercizio delle funzioni nelle materie di competenza regionale attribuite ai sensi della legge 29 novembre 1984, n. 798 "Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia"».

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifica dell'art. 4

della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17.

1. L'art. 4 della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17, è così sostituito:

«Art. 4 - Programmi attuativi e relazioni al Consiglio regionale.

1. Sulla base degli obiettivi e delle linee guida del Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia, la Giunta regionale, in relazione ai finanziamenti disponibili, predispone e approva, sentita la competente Commissione consiliare, che si esprime entro 45 giorni dal ricevimento della proposta, i programmi annuali degli interventi da attuare.

2. Ove maturino condizioni finanziarie e giuridiche per un intervento previsto in diverse annualità, la Giunta regionale propone al Consiglio regionale, che lo approva, il "Piano pluriennale degli interventi previsti".

3. La Giunta regionale presenta alla competente Commissione consiliare una relazione semestrale sul grado di raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano, evidenziando, in termini di costi-efficacia, l'utilizzo dei finanziamenti disponibili.

4. In sede di approvazione del Bilancio consuntivo annuale la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione illustrativa dell'utilizzo degli stanziamenti per la realizzazione degli interventi.»

Art. 2

Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia

1. Nella legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17, le parole «Piano direttore» e «Piano guida» sono sostituite con le parole «Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia».

Art. 3

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi

dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 24 gennaio 1992

Cremonese

Dal procedimento di formazione della legge regionale 24 gennaio 1992, n. 8

- La Giunta regionale, su proposta del Presidente Gianfranco Cremonese, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 16 dicembre 1991, n. 63/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 16 dicembre 1991, dove ha acquisito il n. 153 del registro dei progetti di legge;
- La 7^a commissione consiliare ha esaminato il progetto di legge e lo ha presentato all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Tullio Guadagnin, ha esaminato e approvato all'unanimità il progetto di legge con deliberazione legislativa 18 dicembre 1991, n. 8456;
- Il Commissario del Governo, con nota 22 gennaio 1992, n. 885/21820, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione, col consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per l'ecologia e la tutela dell'ambiente.